

Schema di decreto del Ministro dell'Interno recante: "Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli "steward", ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizi degli "steward" negli impianti sportivi."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, nell'ambito delle disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno con il quale integrare quello in data 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizi degli "steward" negli impianti sportivi", al fine di individuare nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli "steward", ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 187 del 2010, nonché di definirne le condizioni e i termini per il loro espletamento.

Si tratta di una previsione che consente di implementare i compiti degli steward presenti negli impianti sportivi, con capienza superiore alle 7.500 unità, dove si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Nell'ordinamento interno i soggetti addetti alle attività in argomento sono stati introdotti dall'art.1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, ove viene, tra l'altro, previsto che i varchi di ingresso negli stadi soggetti alle prescrizioni ivi previste siano presidiati da "*personale appositamente incaricato*", più puntualmente disciplinato nel decreto del Ministro dell'Interno del 6 giugno 2005 con cui sono state apportate modificazioni al decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 recante "Norme di

sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi"), che fa espressa menzione dei "soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori".

L'organizzazione e il servizio degli steward nell'impianto sportivo sono stati definiti con il richiamato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 del 2007, convertito dalla legge n. 41 del 2007.

A tali incaricati era stata originariamente riconosciuta, per effetto del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 (che ha aggiunto l'art. 6-quater alla legge 13 dicembre 1989, n. 401), la tutela giuridica prevista dagli artt. 336 e 337 del codice penale per gli incaricati di pubblico servizio, "purchè riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte".

Lo stesso articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 187 del 2010, che ha previsto, al comma 1 - attraverso l'introduzione dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2001 - l'ampliamento dei servizi ausiliari di polizia affidati agli steward, ai successivi commi 3 e 4, ha ulteriormente rafforzato tale tutela, attraverso l'espressa estensione dell'aggravante di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale, nel caso in cui la violenza o la minaccia nei confronti degli steward sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone, nonché attraverso l'applicazione delle stesse pene previste per il reato di lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, quando il medesimo fatto è commesso *nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive*.

Il previsto ampliamento dei predetti servizi ausiliari e la conseguente tutela penale nei confronti degli steward risulta finalizzata anche ad uniformare i compiti degli stessi a quelli espletati dalle corrispondenti figure in ambito europeo, in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 4 dicembre 2006 (2006/C 322/01), concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro, dove si fa esplicito riferimento a "sorveglianti", debitamente reclutati e formati, incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori.

Si richiamano, in particolare, le previsioni contenute nel Capo I, Sezione I, paragrafo 1 (Introduzione), n. 3, nella parte in cui, tra gli

interventi degli steward, sono compresi i controlli limitati dell'abbigliamento e del bagaglio, ove ve ne siano giustificati motivi e per quanto possibile ai sensi della normativa nazionale applicabile, nonché quello di badare che il pubblico non acceda alle zone alla quali è vietato l'accesso, di intraprendere tutte le opportune misure in attesa dell'intervento dei servizi di soccorso e di sicurezza e di prevenire qualunque situazione che possa minacciare l'ordine pubblico.

Tali direttive sono state recepite da diversi Paesi dell'Unione Europea che hanno attribuito agli steward specifiche attività di controllo, diverse da quelle riservate agli organi di polizia, finalizzati ad evitare l'introduzione all'interno dell'impianto sportivo di strumenti e materiali pericolosi per l'incolumità pubblica, nonché poteri di intervento volti ad evitare lo scavalco o l'indebito accesso nel medesimo impianto sportivo, ovvero qualsiasi altro comportamento rischioso anche per l'incolumità dello stesso soggetto.

Tanto premesso, si rappresenta che il presente schema di decreto, al pari dei precedenti analoghi decreti ministeriali ed interministeriali di natura tecnica adottati in materia, intende dare attuazione al sopra richiamato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, al fine di migliorare il servizio espletato dagli steward, nell'ambito della natura e dell'impiego degli stessi.

In proposito, si è tenuto conto di quanto emerso nella fase di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, con specifico riferimento all'esperienza maturata attraverso l'impiego degli steward ed a quanto riscontrato in merito ai positivi risultati raggiunti ed ai margini di miglioramento del predetto impiego in relazione alle situazioni di criticità riscontrati ed agli episodi che richiedono un affinamento dell'attività di contrasto attraverso il ricorso agli steward, fermo restando l'impianto dell'impiego di tale personale, finalizzato a migliorare il servizio ed a porre lo steward nelle condizioni di espletare ancora meglio le funzioni, attraverso la tutela necessaria assicurata anche dalla costante presenza del personale delle Forze di polizia.

Dall'esperienza maturata sono emerse, in particolare, due esigenze che potrebbero essere soddisfatte attraverso l'estensione dei servizi ausiliari degli steward che non comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni, né l'impiego delle forze di polizia:

- a) controlli più accurati finalizzati ad evitare l'introduzione nell'impianto sportivo di strumenti e mezzi vietati atti a creare pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento a petardi, anche in

relazione al numero più consistente di tali strumenti nel periodo invernale quando l'abbigliamento più pesante consente di occultare più facilmente oggetti dei quali è vietato l'introduzione negli impianti sportivi;

- b) concorso nell'attività di primo intervento volto ad evitare lo scavalco, in particolare, dei varchi d'ingresso, anche al fine di evitare, come accaduto, pericoli per l'incolumità dello stesso autore dell'iniziativa.

I nuovi servizi ausiliari rientrano sostanzialmente tra quelli già presenti nell'ordinamento ed affidati a soggetti privati nell'ambito dei servizi aeroportuali, portuari o ferroviario, nonché di quelli espletati in luoghi di intrattenimento, in possesso di requisiti soggettivi e professionali analoghi a quelli richiesti agli steward.

Si richiamano, in proposito:

- a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'interno, 29 gennaio 1999, n. 85, recante "Norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza;
- b) il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, recante "Disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- c) il decreto del Ministro dell'interno in data 6 ottobre 2009, recante "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Oltre alla individuazione dei nuovi servizi ausiliari di polizia, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 187

del 2010, il presente schema di decreto introduce alcune ulteriori integrazioni al decreto 8 agosto 2007, tenuto conto di quanto emerso anche in sede di attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di migliorare il sistema dell'impiego degli steward, con specifico riferimento all'attività formativa ed alla gestione dell'organizzazione al momento dell'afflusso degli spettatori.

L'articolo 1, comma 1, apporta alcune modifiche al decreto 8 agosto 2007, di seguito indicato come "decreto".

La lettera a) con specifico riferimento a quanto da ultimo evidenziato in merito all'attività formativa, prevede l'integrazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto, concernente la selezione e la formazione del personale, al fine di prevedere la revoca dell'attestazione alle strutture formative incaricate della formazione dei corsi riservati ai soggetti che intendono svolgere l'attività di steward, quando viene accertata, anche dal questore, la perdita dei requisiti minimi previsto dall'allegato B del medesimo decreto.

La lettera b) apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto, concernente le modalità di svolgimento del servizio degli steward.

I numeri 1 e 2 apportano due integrazioni al comma 1, al fine di prevedere che lo steward deve segnalare all'interessato la facoltà di depositare, in luoghi appositamente individuati dalla società sportiva, oggetti che non possono essere introdotti nell'impianto sportivo.

Il numero 3 introduce tre commi al medesimo articolo .

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto prevede la possibilità di affidare agli steward nuovi servizi ausiliari di polizia, ferme restando le condizioni e le modalità per l'espletamento degli stessi individuati nei successivi commi 2-ter e 2-quater.

La lettera a), del comma 2-bis, prevede che il controllo del regolamento d'uso dell'impianto, al fine di evitare, nell'attività di filtraggio, l'introduzione di oggetti vietati nell'impianto sportivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 1, possa essere svolto, quando ritenuto necessario, anche attraverso controlli a campione manuali dell'abbigliamento e delle cose portate dai soggetti interessati mediante la tecnica del "pat-down", modalità già attuata da soggetti privati autorizzati in ambito aeroportuale, anche in attuazione del Regolamento della Commissione n. 185/2010, del 4 marzo 2010, recante disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile, nonché nei porti e nelle stazioni ferroviarie

e metropolitane, come previsto espressamente dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del richiamato decreto del 15 settembre 2009, n. 154.

La lettera b), del medesimo comma 2-bis, prevede che l'attività di prefiltraggio e filtraggio degli steward possa essere attuata anche attraverso il concorso nelle procedure di primo intervento volte ad evitare indebiti accessi nell'impianto sportivo attraverso lo scavalco dei varchi d'ingresso, ovvero prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità dell'interessato e degli spettatori, fermo restando l'obbligo di immediata segnalazione alle forze di polizia.

Si tratta di modalità di controllo che rientrano nell'ambito dei servizi ausiliari di polizia che, come previsto **dal successivo comma 2-ter** dell'articolo 6 del decreto, potranno essere attuate sotto la vigilanza del responsabile del gruppo operativo sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto, e sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché nell'ambito delle linee guida e delle misure definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Attraverso tali linee guida potrà essere eventualmente adeguato anche il regolamento d'uso dell'impianto sportivo, che prevede anche i controlli previsti per colui che accede al medesimo impianto e che sono accettati dall'interessato al momento dell'acquisto del titolo di accesso.

Al fine di stabilire rigorosi criteri selettivi in merito ai soggetti abilitati a tali ulteriori servizi ausiliari dell'attività di polizia, il **successivo comma 2-quater dell'articolo 6** del decreto, stabilisce che tali servizi possono essere svolti solo dagli steward che hanno acquisito una specifica attestazione formativa, previo assenso del questore, e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti ai servizi.

Le disposizioni transitorie e finali, di cui **all'articolo 2**, prevedono che i nuovi servizi ausiliari dell'attività di polizia per la stagione calcistica in corso potranno essere svolti solo dagli steward che hanno seguito un apposito aggiornamento professionale e che le disposizioni del decreto si applicano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Prevedono, altresì, che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive dovrà formulare, entro due anni, proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni contenute nel decreto.